



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/03/2025

Numero Registro Dipartimento 299

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3044 DEL 04/03/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI CARIATI (CS) DALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA RUBINO IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA RUBINO S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: "DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE con decreto dirigenziale n. 467 del 27 luglio 2000, rettificato con D.D.G. n. 737 del 15 dicembre 2000, è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione della Provincia di Cosenza, bandito con D.G.R. n. 5007 del 28 ottobre 1997;

-CHE con decreto dirigenziale n. 7415 del 26 luglio 2001 si è provveduto ad autorizzare la dott.ssa Rubino Giuseppina, farmacista classificatasi al 12° posto della graduatoria approvata con il suddetto DDG n. 467/2000, all'apertura ed all'esercizio della 3^a sede farmaceutica rurale del Comune di Cariati (CS), ubicata in Località Tramonti - Via Nazionale;

-CHE con istanza datata 7 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC del 5 febbraio 2025 ed acquisita agli atti con prot. n. 88956 dell'11 febbraio 2025, conservata in atti, il dott. Accattatis Felice Maria, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Rubino S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cariati (CS), Via Tramonti snc, ha chiesto in capo a detta società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cariati (CS), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Tramonti snc, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità della dott.ssa Rubino Giuseppina in virtù del decreto dirigenziale n. 7415 del 26 luglio 2001;

-CHE il giorno 26 novembre 2024, in Cosenza, con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata con conferimento di azienda per notaio dott. Pierfrancesco Iorio, Repertorio n. 4759, Raccolta n. 3949, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 9 dicembre 2024 al n. 22.802 Serie 1T, i dottori Rubino Giuseppina e Accattatis Felice Maria, entrambi farmacisti, ed il sig. Accattatis Giulio Cesare Salvatore, hanno costituito una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "*Farmacia Rubino S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Cariati (CS), Via Tramonti snc, e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione della sede farmaceutica del Comune di Cariati (CS), Via Tramonti snc, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*", fissato in euro 100.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risulta assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- Rubino Giuseppina, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 55.000,00, pari al 55% dell'intero capitale sociale;
- Accattatis Felice Maria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 35% dell'intero capitale sociale;
- Accattatis Giulio Cesare Salvatore, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 10% dell'intero capitale sociale;

-CHE il socio dott.ssa Rubino Giuseppina, a copertura ed a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, del valore nominale di euro 55.000,00, ha conferito in natura nella società a responsabilità limitata di nuova costituzione "*Farmacia Rubino S.r.l.*", per la quale hanno accettato gli altri soci costituenti, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cariati (CS), nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia, corrente in Via Tramonti snc, già esercitata sotto forma di impresa individuale con denominazione "*Rubino Giuseppina*" in virtù del decreto dirigenziale n. 7415 del 26 luglio 2001;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento di azienda e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.,
- per consentire l'immediata liberazione del capitale sottoscritto, attesa la condizione sospensiva apposta al conferimento di azienda, il socio dott.ssa Rubino Giuseppina ha conferito in denaro la somma di euro 55.000,00, pari al 55% del capitale sociale; detto conferimento in denaro, immediatamente efficace, è risolutivamente condizionato al rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento del

trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria;

- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della farmacia;
- per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Accattatis Felice Maria, socio, amministratore unico e legale rappresentante della società conferitaria della farmacia, la sede farmaceutica del Comune di Cariati (CS), corrente in Via Tramonti snc, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa Rubino Giuseppina, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 18 febbraio 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 104326 del 18/02/2025 e prot. n. 109682 del 20/02/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 6 febbraio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria Prot.n. PR_CSUTG_Ingresso_0017240_20250210 del 3 marzo 2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "*Farmacia Rubino S.r.l.*" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cariati (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Tramonti snc, dalla dott.ssa Rubino Giuseppina in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Rubino S.r.l.*", (P. IVA 03939450783), avente all'attualità quali unici soci i dottori Rubino Giuseppina ed Accattatis Felice Maria, entrambi farmacisti, ed il sig. Accattatis Giulio Cesare Salvatore, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Rubino Giuseppina, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cariati (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)